



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 9

O G G E T T O: Annullamento d'ufficio della Deliberazione del Commissario straordinario n. 07 del 28 dicembre 2016 recante: *"Domus Kore. Servizio di portierato e di pulizia. Approvazione Capitolato speciale di appalto. Determinazione a Contrarre"*.

L'anno duemiladiciassette addì 29 del mese di marzo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 Maggio 2005, pubblicato sulla GURI n. 110 del 13 Maggio 2005 relativo alla istituzione della Libera Università della Sicilia centrale "Kore";

VISTA la L. R. n. 20 del 25.11.2002;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007, relativo all'attivazione dell'ERSU di Enna;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana – D.P. n. 634 del 14 dicembre 2016, notificato a questo Ente, in pari data, dall'Ufficio di Presidenza – Segreteria Generale – nota prot. 61482, con il quale veniva nominato il Commissario straordinario dell'ERSU di Enna nella persona del Dott. Maurizio Prospero Campisi, *"fino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi"*;

VISTO Il Decreto del Responsabile f.f. n. 260 del 20 dicembre 2016 con il quale veniva preso atto del Decreto Presidenziale 634/2016 sopra citato;

VISTA la propria deliberazione n. 07 del 28 dicembre 2016 con la quale veniva, tra l'altro, approvato il Capitolato speciale di appalto relativo alla gara per l'affidamento del servizio di portierato e di pulizia da effettuare nella residenza universitaria Domus Kore di Enna;

VISTO il Decreto del Responsabile f.f. di questo Ente n. 272 del 22 dicembre 2016 con il quale veniva, tra l'altro, approvato il bando e il disciplinare della gara di cui trattasi;

CONSIDERATO che, sulla scorta dei provvedimenti sopra indicati, il RUP ha avviato le procedure di gara per l'affidamento del servizio di cui in oggetto attenendosi alle direttive ivi impartite;

VISTO il verbale di gara del giorno 24 gennaio 2017, redatto dal RUP, nel quale veniva dato atto dell'apertura delle offerte trasmesse dalle ditte invitate da questa stazione appaltante e sorteggiato il criterio di calcolo per la determinazione della soglia di anomalia;

CONSIDERATO che in sede di gara, come riportato nel verbale di cui sopra, veniva sollevata dal rappresentante della ditta Puliservice di Enna, l'eccezione in ordine alla non correttezza delle offerte mancanti della indicazione obbligatoria per legge dei costi aziendali per la sicurezza, di cui veniva richiesta l'esclusione dalla gara;

VISTO il verbale di gara del giorno 10/2/2017, redatto dal RUP, nel quale veniva dato atto, tra l'altro, del rilievo formulato dal rappresentante della ditta Multiservice con sede a Enna il quale sosteneva *“che la procedura di affidamento del servizio in oggetto si basa sul metodo del criterio del prezzo più basso – massimo ribasso sull'importo unitario posto a base d'asta al netto per gli oneri per la sicurezza. Il nuovo codice degli appalti, d.lgs. 50/2016, nonché le linee guida dell'ANAC, stabiliscono che i servizi di alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari al 50% dell'importo totale del contratto, come ad esempio la presente procedura, devono essere sempre assegnati mediante OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 3, d.lgs. 50/2016. Alla luce di quanto esposto, la Multiservice chiede l'annullamento della procedura di gara, poiché non conforme alla normativa”*;

CONSIDERATO che la succitata eccezione sollevata dalla ditta Multiservice necessita di un necessario approfondimento da parte di questa stazione appaltante;

ATTESO che questo Ente, a seguito delle questioni di ordine giuridico venutesi a determinare in sede di gara, ha deciso di avvalersi di un parere legale, giusta deliberazione commissariale n. 5/2017;

VISTO il parere trasmesso dallo studio legale Avv. Mauro di Natale assunto al nostro protocollo in data 3 marzo 2017, al n. 00416;

VISTO il Capitolato speciale di appalto prima richiamato;

VISTO in particolare l'art. 5 del su citato Capitolato recante *“Criterio di aggiudicazione”* che recita: *“La gara di cui trattasi sarà espletata mediante procedura negoziata....., con il criterio del prezzo più basso sull'importo unitario posto a base d'asta”*;

VISTO il d.lgs. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 95, commi 3, 4 e 5;

CONSIDERATO che il comma 3 del superiore articolo dispone che *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi.....ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'art. 50, comma 1;*

ATTESO che i servizi ad alta intensità di manodopera, ex art. 50, comma 1, del d.lgs 50/2016, sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50% dell'importo totale del contratto;

CONSIDERATO che l'appalto di cui trattasi, relativamente al costo della manodopera, rientrava nelle previsioni di cui alla predetta norma;

ATTESO che questo Ente aveva utilizzato il criterio del minor prezzo quale procedura per l'individuazione del migliore offerente e ciò sulla base del comma 4, del citato art. 95, che conferiva espressamente alla stazione appaltante la potestà di utilizzare detto criterio trattandosi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività;

VISTO il comma 5 del su richiamato art. 95, che testualmente recita: *“Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione.....”*.

CONSIDERATO pertanto, che sussisteva l'obbligo, in capo alla stazione appaltante, ex comma 5 prima citato, di motivare adeguatamente, nel caso di specie, la scelta del criterio del minor prezzo, avendo derogato dalla norma generale di cui al comma 3, del medesimo articolo che, in ordine ai criteri di aggiudicazione, espressamente recita: *“Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.....i servizi ad alta intensità di manodopera.....”*;

ATTESO che né il Capitolato speciale di appalto né l'atto approvativo dello stesso contengono la richiesta motivazione;

ATTESO che l'assenza di adeguata ed esplicita motivazione nella scelta del criterio del minor prezzo in ordine all'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi configura un vizio di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, nel caso di specie, la violazione dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO di dovere procedere, pertanto, all'annullamento d'ufficio della propria deliberazione n. 7 del 28 dicembre 2016 recante: "Domus Kore. Servizio di portierato e di pulizia. Approvazione Capitolato speciale di appalto. Determinazione a Contrarre", per le motivazioni di cui al superiore punto del presente provvedimento;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 21 *nonies*;

CONSIDERATO che l'ERSU non ha proceduto ad alcuna aggiudicazione provvisoria relativamente alla gara di cui trattasi;

ATTESO che il provvedimento *de quo* non incide su interessi consolidati;

ATTESO altresì che nessuna delle ditte partecipanti alla gara di cui trattasi può vantare la formazione di un legittimo affidamento;

CONSIDERATO che la valutazione dell'interesse pubblico assume una connotazione certamente recessiva potendosi pertanto escludere l'obbligo di ponderazione dello stesso, in assenza di interessi consolidati;

ATTESO che il termine entro cui viene proposto l'annullamento d'ufficio del provvedimento sopra richiamato è da ritenere certamente ragionevole;

Il Responsabile del procedimento

Dott. Maurizio Previti



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il documento istruttorio che precede;

VISTI i provvedimenti ivi richiamati, in particolare la deliberazione n. 7 del 28 dicembre 2016 recante: "Domus Kore. Servizio di portierato e di pulizia. Approvazione Capitolato speciale di appalto. Determinazione a Contrarre";

ATTESO che i profili di illegittimità della citata deliberazione n. 7 del 28 dicembre 2016, rilevati nel superiore atto istruttorio, sotto forma di violazione di legge, sono da ritenere fondati;

RITENUTO di dovere procedere pertanto all'annullamento d'ufficio dell'atto in questione;

DELIBERA

- a) di annullare, la deliberazione n. 7 del 28 dicembre 2016 recante: "Domus Kore. Servizio di portierato e di pulizia. Approvazione Capitolato speciale di appalto. Determinazione a Contrarre", per vizi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge, nel caso di specie, la violazione dell'art. 95, comma 5, del d.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- b) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione di questo Ente per i provvedimenti consequenziali di competenza.

Il Commissario straordinario

Dott. Maurizio Campisi



